



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE ALL'INTERNO  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**derivante dalla determinazione A.N.A.C. 28/04/2015 n. 6**

La tutela del dipendente che segnali un illecito compiuto nell'ambiente di lavoro è stata recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 54-*bis* del Decreto Legislativo n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 che detta le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e, per il Comune di Sesto Fiorentino, è oggetto di apposite disposizioni e della predisposizione di modulistica in attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Proprio recentemente nella determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015 si è ribadito che tutelare chi segnala un illecito è interesse dell'ordinamento giuridico affinché sia possibile far emergere fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione ed, a tal fine, il segnalante deve poter contare su una protezione efficace che gli eviti l'esposizione a misure discriminatorie.

Ai sensi del sopra citato art. 54-*bis* D. Lgs. n. 165/2001, "il dipendente pubblico che denuncia (...) condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Attualmente, stante la modifica del sopra citato art. 54-*bis* ad opera del D.L. 24.06.2014 n. 90 (convertito in legge dalla L. n.114/2014) che ha introdotto la possibilità di riferire le condotte illecite oltre che all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti anche all'A.N.A.C., il sistema di gestione delle segnalazioni risulta articolato su *due* livelli:

- un *primo* livello costituito dall'Amministrazione di appartenenza del segnalante ed
- un *secondo* livello rappresentato dall'A.N.A.C. che, per legge ed a giudizio del segnalante, è il possibile destinatario della segnalazione.

A tale scopo, l'A.N.A.C. ha recentemente diramato la citata **determinazione n. 6 del 28/04/2015** che detta appunto le “**Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti** (c.d. whistleblower)”).

Con la determinazione n. 6 del 28/04/2015, l'A.N.A.C. ha ribadito:

- che le strutture organizzative, in cui adottare le misure di tutela del segnalante, sono le pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1 co. 2 del D. Lgs. n.165/2001;
- che, dal combinato disposto dell'art. 1 del D. Lgs. n.165/2001 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62), i soggetti tutelati sono i dipendenti pubblici “con rapporto di lavoro di diritto pubblico e privato” ed i “soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni in costanza di rapporto di lavoro o collaborazione” ovvero “i collaboratori o i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”;
- che, stante il concetto di *corruzione* definito nella Circolare della Funzione Pubblica n.1/2013, “le condotte oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela” comprendono i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II Capo I del Codice Penale e le situazioni in cui si riscontri un abuso delle funzioni attribuite a fini privati (ad esempio, casi di spreco, di nepotismo, di demansionamento, di ripetuto mancato rispetto dei termini del procedimento, di assunzioni non trasparenti, di irregolarità contabili, di false dichiarazioni, di violazione delle norme ambientali e sulla sicurezza sul lavoro).

Inoltre, l'A.N.A.C. ha confermato che le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione, a causa od in occasione del rapporto di lavoro e che non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci; ciò al fine di evitare che l'Amministrazione svolga inutili attività ispettive. Di contro, affinché la segnalazione sia meritevole di tutela, è sufficiente che il dipendente ritenga altamente probabile che il fatto illecito si sia verificato e che, a tal fine, fornisca una segnalazione circostanziata che possa essere verificata.

La tutela prevista dall'art. 54-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza) non trova, invece, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

La tutela del segnalante trova, infatti, un limite nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.

Atteso quanto sopra, il procedimento di gestione delle segnalazioni è dettagliato nella Parte III della determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28.04.2015 e nell'ALLEGATO 1 a) allo scopo di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase della segnalazione (dalla ricezione alla gestione successiva).

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni stabilisce, quindi, che:

- il segnalante invii una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'Amministrazione nella Sotto-Sezione "Altri contenuti-Corruzione" della Sezione "Amministrazione Trasparente";
- la segnalazione possa essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo purché contenga gli elementi essenziali indicati nel modulo;
- la segnalazione venga tempestivamente inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o un funzionario facente parte del suo gruppo prenda in carico la segnalazione per una *prima* istruttoria, chiedendo se necessario chiarimenti al segnalante;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione valuti se archiviare la segnalazione e/o inoltrarla agli organi competenti in relazione ai profili di illiceità riscontrati, nel rispetto dei termini fissati dall'atto organizzativo;
- i dati ed i documenti oggetto della segnalazione siano conservati a norma di legge, mantenendone riservato il contenuto (la segnalazione è -ad esempio- sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e segg. della L. n. 241/1990);
- il Responsabile della prevenzione della corruzione menzioni, nel rispetto della riservatezza dei segnalanti, nella Relazione annuale il numero delle segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento.

Ed è proprio al fine di garantire l'efficacia del procedimento di segnalazione che, nella determinazione n. 6 del 28.04.2015, l'A.N.A.C. stabilisce che il procedimento per la gestione delle segnalazioni possa essere in tutto o in parte automatizzato (in quest'ultimo caso, il segnalante deve accreditarsi su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni).

Nel Comune di Sesto Fiorentino l'efficacia del processo di segnalazione è garantita attraverso un sistema di gestione delle segnalazioni:

- trasparente (*iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria);
- che tuteli la riservatezza del segnalante;
- che tuteli il segnalante da pressioni e da discriminazioni dirette ed indirette;

- che tuteli la riservatezza del contenuto della segnalazione e degli eventuali soggetti coinvolti dalla segnalazione;
- che fornisca una risposta entro i termini previsti per la conclusione dell'istruttoria o che consenta al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Lo "Schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione" è indicato nell'ALLEGATO 1 a), pubblicato sul sito del Comune di Sesto Fiorentino nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sotto-Sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Preso atto di quanto disposto nella Parte III della determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28.04.2015 e nell'ALLEGATO 1 a), nelle more dell'adozione delle misure d'attuazione dell'art.54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale in materia di Prevenzione della Corruzione si procede alla pubblicazione del modulo predisposto dall'A.N.A.C. sul sito del Comune di Sesto Fiorentino (Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sotto-Sezione "Altri contenuti-Corruzione").

Tale modulo, da utilizzarsi per la segnalazione da parte del dipendente pubblico di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n.165/2001, sostituisce i modelli precedentemente pubblicati sul sito del Comune di Sesto Fiorentino.

In caso di segnalazione al Comune di Sesto Fiorentino, **il modulo** dovrà essere **inviato all'indirizzo di posta elettronica: [prevenzionecorruzione@comune.sesto-fiorentino.fi.it](mailto:prevenzionecorruzione@comune.sesto-fiorentino.fi.it)** o **inviato in doppia busta chiusa all'Ufficio Protocollo** (indicando sulla busta "Per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione").

Qualora -invece- **la segnalazione sia indirizzata all'A.N.A.C. occorre attenersi a quanto indicato nell'ALLEGATO 1b**", pubblicato sul sito del Comune di Sesto Fiorentino nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sotto-Sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Il Referente dell'Unità Permanente Prevenzione della Corruzione

Dr.ssa Alessandra Liuti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Segretario Generale Avv. M. B. Dupuis